N.RG _____ / 2023

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEZIONE XI IMMIGRAZIONE

SENTENZA

Il Giudice di Pace Dott. ssa _____, nel procedimento n. R.G. _____ / 2023 ex art. 13 D. L. vo n.286/1998 e succ. mod., letti gli atti di causa ha emesso la seguente sentenza nei confronti di

- Avv. ROBERTO MARIA MEOLA

Ricorrente

contro

PREFETTO DI ROMA rappresentato da Funzionari delegati

Resistente

Oggetto: impugnazione decreto di espulsione

Conclusioni: Per parte ricorrente: annullare il decreto di espulsione. Per parte resistente: rigettare il ricorso e confermare il decreto di espulsione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ha proposto ricorso avverso il decreto di espulsione in data 18.9.2023 emesso dal Prefetto di Roma e notif icato unitamente al decreto questorile dell'obbligo di consegna del passaporto e di presentazione in Questura. A fondamento del ricorso, con unico motivo, esponeva di essere entrata in Italia nel 2019 e di essersi legata sentimentalmente a cittadino italiano sig. , il quale le aveva offerto ospitalità e in virtù del vincolo affettivo maturato tra gli stessi la manteneva economicamente finchè non fosse riuscita ad avere un proprio lavoro stabile. Censurava di illegittimità costituzionale e chiedeva il vaglio

della norma contenuta nell'art. 7 D.L.. 20/23 per aver abrogato i commi 3 e 4 dell'art. 19 TUI. Si è costituita la Prefettura, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Esperita l'istruttoria con il deposito documentale di note e del decreto di espulsione, di cui era stata inizialmente depositata solo la relata di notifica, all'udienza del 5.9.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto. Il decreto di espulsione si fonda sul solo dato, non contestato dalla ricorrente, che alla data del rintraccio sul territorio nazionale la ricorrente non avesse formulato alcuna domanda di permesso di soggiorno senza che ricorresse un'ipotesi di forza maggiore. Giova rilevare come sia stata allegata e documentata, con la sottoscrizione del modulo di "dichiarazione di convivenza di fatto" tra la ricorrente ed il sig. , la sussistenza di una convivenza di fatto tra le parti, nonché dell'obbligo reciprocamente assunto di assistenza morale e materiale di cui all'art. 1 comma 36 l. 76/16. Tale dichiarazione, pur mancante de i caratteri del contratto di convivenza di cui al comma 50 dell'art. 1 l. cit., costituisce di per sé principio di prova sulla sussistenza della convivenza di fatto tra la cittadina straniera ed il cittadino italiano e unitamente ai dati forniti circa il cittadino italiano e la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato dello stesso, appare utile ai fini della valutazione della effettiva sussistenza di un legame affettivo della ricorrente, che peraltro ha successivamente al decreto di espulsione formalizzato la propria domanda di protezione internazionale, con il sig. .

A prescindere dalla rilevanza o meno della sussistenza o meno del matrimonio con cittadino italiano – che rappresenta tipica fattispecie di divieto di espulsione ai sensi dell'art. 19 T.U.I. – nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione spetta al giudice di pace, ai fini dell'attuazione del diritto del ricorrente ad un ricorso effettivo, la valutazione di condizioni rilevanti della vita personale e familiare del cittadino straniero, ed in particolare l'avvenuto radicamento dello stesso nel contesto socio familiare, per il quale l'espulsione e la sua esecuzione possa costituire una violazione del diritto alla vita privata e familiare.

Alla stregua dell'esperita istruttoria, deve ritenersi che l'amministrazione prefettizia abbia trascurato di raccogliere e valutare importanti aspetti della vita privata e familiare della ricorrente, così violando la previsione normativa contenuta nell'art. 13 comma 2 bis d. l.vo 286/98, che prevede che *"Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2 lett. a e b) nei confronti dello straniero che ha*

esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine".
Come statuito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità *"La tutela rafforzata accordata dall'art. 13, co. 2 bis, TUI si applica, con valutazione caso per caso, allo straniero che abbia legami familiari in Italia anche qualora non sia nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale e in linea con il diritto fondamentale all'unità familiare (art. 8 CEDU). In caso di mancato esercizio del diritto al ricongiungimento, tuttavia, detti legami devono essere soggettivamente qualificati ed effettivi e il giudice di merito deve darne conto adeguatamente (Cass., 11955/20).*
Inoltre, *"Il provvedimento di espulsione adottato per mancato possesso di un valido ed efficace permesso di soggiorno, secondo il disposto dell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), TUI, non può omettere l'esame dell'esistenza di un legame familiare dello straniero, verificando la presenza di un nucleo radicatosi in Italia e sviluppatosi esclusivamente nel nostro paese, la durata del suo soggiorno e la sussistenza di un rapporto con il paese d'origine, come previsto dal comma 2 bis del medesimo articolo"* (Cass., 23957/18). La giurisprudenza ora richiamata richiede quindi che il provvedimento di espulsione debba essere preceduto dalla raccolta di elementi relativi alla vita del cittadino straniero e, successivamente, dal bilanciamento tra il diritto del cittadino straniero alla vita privata e familiare ed il dovere dell'amministrazione statale di dare applicazione alla normativa che disciplina l'ingresso e la permanenza dei cittadini stranieri sul territorio nazionale. In assenza di tale doverosa ponderazione di elementi, ne deriva, allora la declaratoria di illegittimità del provvedimento espulsivo ed il conseguente annullamento dello stesso e della correlata misura alternativa al trattenimento. Il ricorso va pertanto accolto, con annullamento del decreto di espulsione.
Le spese di gratuito patrocinio vengono liquidate come da separato decreto, a carico dell'Erario.

P.Q.M.

Il G.O.P. di Roma, definitivamente pronunciando così decide:

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Roma nei confronti di

Liquida le spese di gratuito patrocinio come da separato decreto, a carico dell ’Erario.
Così deciso in ROMA il 17-09-2024

Il Giudice di Pace

Dott. ssa